

APPENDICE

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dismissioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente "direttiva") (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. Procedure per le dismissioni.

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o uguali all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti

per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accerta la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diverse dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazioni, ovvero quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti; in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con riferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

a) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obiettivo;

b) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze pre-

fissate, decisa con un'unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obiettivo;

c) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub a) e b) la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa.

Poiché decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub c) dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;

2) le singole deliberazioni di esecuzione (sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

2. Agevolazioni fiscali.

2.1. Nelle ipotesi indicate alle lettere a) e b) del punto 1.2, se il parametro di diversificazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva viene conseguito con un'unica operazione o deliberazione entro il prescritto

quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dismissione, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2, lettera c), l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio - pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate - l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

3. Modifiche statutarie.

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospet-

tiva, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera a), della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria, nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera a), della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero dei settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

a) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenti degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

b) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

c) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali attenersi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente nell'organo collegiale.

ne di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è auspicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera a), della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la riserva, dimensionandola e alimentandola nella misura che parrà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero

essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

a) non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

b) previsione di maggioranze qualificate per l'adozione o la modifica del regolamento;

c) adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata dal pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministero del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

4. Il regolamento.

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamento di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo - per gli enti dotati di organo assembleare - possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

a) la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

b) la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

c) la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisti costi-benefici;

d) le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica interna dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti e comitati (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. È quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in

merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5. Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema-tipo in allegato.

Il Ministro: DINI

Allegato

REGOLAMENTO

(Schema - tipo)

Art. 1.

Definizioni

1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato.

1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

Art. 2.

Oggetto

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosezioni, tra quelli previsti nello statuto; la relativa deliberazione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

Art. 3.

Gestione del portafoglio

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente

è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

Modalità d'intervento

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

a) interventi diretti;

b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;

c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;

d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Art. 5.

Bilancio preventivo

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:

– ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;

– limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al% delle risorse disponibili per ciascun settore.

Art. 6.

Criteri di ripartizione fondi

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

– una percentuale compresa tra il e il% delle risorse disponibili per ciascun settore di

intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b);
 - una percentuale compresa tra il ... e il% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

Art. 7.

Criteri di scelta

7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante un'analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

Art. 8.

Procedure di presentazione e valutazioni

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera c).

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro (termine per la valutazione).

Art. 9.

Organi consultivi per la valutazione tecnica

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

Art. 10.

Programmi pluriennali e servizi in concessione

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della direttiva, nonché l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di

concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

Art. 11.

Bilanci e pubblicità

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.

**Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
 Serie generale n. 157
 del 7-7-1995**

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1995

Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione ed i componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi";
Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356;

Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;

Visto il proprio decreto n. 364429 del 1° giugno 1994;

Considerato che tali decreti prevedono che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverrà operante allo spirare del termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte;

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto;

Vista la propria direttiva del 18 novembre

1994 recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera e), del cennato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e società conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo;

DECRETA:

Art. 1.

1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b) della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente.

2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.

3. Qualora per effetto delle dimissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresì il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.

4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 2.

1. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, qualora il termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte venga a scadere anteriormente al 1° giugno 1995, potranno essere confermati nella carica per un ulteriore mandato, purché alla data di scadenza della carica l'operazione di concentrazione che coinvolge la società bancaria conferitaria (fusione, acquisizione del controllo) sia posta in atto.

2. Coloro che, in applicazione del comma 1, alla data del 30 giugno 1996 si trovino a ricoprire cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno in ogni caso esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre tale data, sempre che beninteso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 18 novembre 1994.

Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1 comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) "spese" indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) "società conferitaria" indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonché la società finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

Criterio di diversificazione

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne liberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzazione di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e provenienti dal conferimento che consenta di ripartire il parametro minimo di diversificazione di cui al punto b) del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato

il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzazione di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

Art. 3.

Impiego dei proventi

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessioni di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere a) e b) i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovvero per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

Art. 4.

Scopi istituzionali e criteri di intervento

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la ge-

stione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto b).

Art. 5.

Regolamento

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere: i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

Art. 6.

Modifiche statutarie degli enti conferenti

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

Art. 7.

Offerta pubblica di vendita

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

Trattativa diretta

1. In alternativa a quanto previsto all' art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

- a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;
- b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

Determinazione del prezzo di vendita

Art. 9.

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

Art. 10.

Informativa

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferitaria resoconti

periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonché informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

Invio delle delibere al Ministero del tesoro

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: DINI

MINISTERO DEL TESORO

DIRETTIVA 20 febbraio 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo 1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi

ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Attesa l'opportunità di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l'assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilità di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.

Roma 20 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

MINISTERO DEL TESORO

DIRETTIVA 28 giugno 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in campo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministro del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo 1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle parteci-

pazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un'uniformità di comportamenti;

Attesa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: DINI

Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".

Art. 1.

Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

..... ommissis

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.

7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa: decorso tale termine la conformità si intende accertata".

..... ommissis

DECRETO 26 novembre 1993.

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società" e l'art. 12, comma 1, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, è stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle società conferitarie;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la presentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;

Tenuto conto delle difficoltà prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie;

Considerato che il Consiglio di Stato ha

ritenuto, in relazione alla complessità degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformità della disciplina in materia;

Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualità di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera b), e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della società conferitaria nonchè delle società o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;

Considerata infine l'opportunità di diffondere la decorrenza delle predette incompatibilità in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle società conferitarie con altri enti creditizi;

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio:

DECRETA:

Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modifica statutaria volta a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

Per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprono cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità può peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo

spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi.

Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente.

Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.

Roma, 26 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 356.

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

..... omissis

Titolo III

ENTI PUBBLICI CONFERENTI

Art. 11.

Norme applicabili

1. Gli enti di cui, all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo". (1)

Art. 12. Statuti

1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, avendo il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).

"3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate". (2)

Art. 13.

Partecipazioni

1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a deliberare del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La

delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.

4. Qualora per effetto della cessione o di ogni altra operazione l'ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria, l'operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell'approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21.

5. L'ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (3)

Art. 14.

Vigilanza

1. Gli enti di cui all'art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.

2. Gli enti trasmettono al Ministero del te-

soro e alla Banca d'Italia le informazioni, annuali e periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.

Art. 15.

Estinzione degli enti

1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve essere disposta la liquidazione degli enti:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilità di perseguirlo;
- b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
- c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;
- d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.

2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 1 può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

..... ommissis

TITOLO V DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO

Art. 19.

Permanenza del controllo (4)

1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o società finanziarie o bancarie nelle quali la

maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.

2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell'art. 20.

3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonché delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L'operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.

4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.

Art. 20.

Omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica (4)

1. L'obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all'art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonché delle società finanziarie o bancarie indicate nell'art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggiorita-

ria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena nullità, a norma dell'art. 19, comma 3.

3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3.

4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 21.

Autorizzazione del Consiglio dei Ministri (4)

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; e) altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

Art. 22.

Clausole statutarie

1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.

TITOLO VI

ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO

Art. 23.

Nomina dei soci

1. L'integrazione della compagine sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.

2. Gli statuti delle casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le

single casse svolgono una parte significativa dell'attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, scegliendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonché i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.

..... ommissis

- (1) Comma sostituito dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.
- (2) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.
- (3) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.
- (4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Mini-

stro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del cambio dovranno essere approvati dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificare

camente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presidenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

- 1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;
- 2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;
- 3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
- e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e

congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:

“La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati”.

Art. 3.

Rapporti di lavoro

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivinenti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore

creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modi-

fiche statutarie ove siano dotati di autonomia personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d).

Art. 4.

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-94 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297

miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Vigilanza sul gruppo creditizio

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annesso, a tal fine, rilevando determinanti alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengono complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica

l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Emanazione delle norme delegate

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Norme fiscali

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i

conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

"L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma". (1)

Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di opera-

zioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

"2 bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". (2)

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinati ai conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti ef-

fettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". (3)

L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del*

Consiglio dei Ministri

CARLI *Ministro del tesoro*

Visto il *Guardasigilli* VASSALLI

(1) Così costituito dall'art. 28 della legge 30.12.91, n. 413.

(2) Commi aggiunti dall'art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.

(3) Così sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.

(4) Il termine di cui all'art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", è il seguente:

“Art. 29. - Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

- 1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;
- 2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività”.

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (n.d.r.).

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente “Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari”, è il seguente:

“Art. 14. - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni privilegiate del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di “azioni di risparmio” in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere e-

fessionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che eserciti attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati”.

Nota all'art. 3:

- La legge n. 486/1895 reca il titolo “Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro”. Dell'allegato T all'art. 39 concernente “Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia”, si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

“Art. 11 - A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al di riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consiglieri centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della

presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengono il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia”.

- La legge n. 55/1958 reca il titolo: “Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti crediti di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incor-

porazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 2 - È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conformemente in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge 11/4/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n.

generalità e particolari che l'Ispettorato ha fatto di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, istitori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. - Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 400.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed i istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. - Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. - Il capo dell'Ispettorato sentito le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento

to contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato per l'esecuzione".

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 11/4/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 1 (*obblighi di comunicazione*). - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società control-

late o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti

delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità".

- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

"Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio e determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportatore che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

- 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
- 2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;
- 3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della

deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

E salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto".

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata

degli enti creditizi) è il seguente:

“Art. 3 (*Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

(*Omissis*)”.

“Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemilioni a ventimilioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

Note all'articolo 7:

- Il testo del 2° comma dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento degli immobili) è il seguente:

“Art. 3, 2° comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.

“Art. 6, 7° comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio”.

- Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

“Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di Risparmio;

e) dei Monti di Pegni;

f) delle Casse Rurali ed Agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come “aziende di credito”.

- Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:

“Art. 6, 1° e 2° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576”.

“Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della ri-

serva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve”.

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (*n.d.r.*).

- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

“7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri”.

- Il testo dei commi 5 e 6 e dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

“5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento”.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3124):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO)

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2217):

Assegnato alla 6^a commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 9^a, 11^a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6^a commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 lu-

glio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Libro Blanco de la Economía Social en la Espana*, Centro de Publication, Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, Madrid, 1992.
- ACRI, 1888-1988 *Origine e attualità della prima legge sulle Casse di Risparmio italiane*, Roma, 1988.
- ACRI, *Venticinquennale dell'Associazione* (1912-1937), Roma, 1937.
- ACRI, *Secondo Venticinquennale dell'Associazione* (1938-1962), Roma, 1962.
- AIAF, Rapporto della commissione sull'informazione agli azionisti. Indagine sul contenuto delle relazioni di bilancio delle società quotate in borsa, in *Quaderni AIAF* luglio 1981.
- AIAF, Rapporto della commissione sull'informazione agli azionisti. Seconda indagine sulle relazioni di bilancio delle società quotate in borsa, in *Quaderni AIAF*, marzo 1982.
- ANHEIER H.K., *Employment And Earnings In The Germans Nonprofit Sector: Structure And Trends*, Annals of Public and Comparative Economics, vol. 62, Berlin, 1991.
- ATTI del Convegno "Una politica per il sociale. Il ruolo delle Fondazioni delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte" ACRI, Roma 1991.
- ATTI della IV conferenza europea sull'economia sociale, Bruxelles, novembre 1993.
- ATTI del Convegno "Ruolo e natura degli enti conferenti: problemi e prospettive", ACRI, Roma 1993.
- BALLARDINI A., *Le Casse di Risparmio*, Zuffi, Bologna, 1951.
- BANCA D'ITALIA, *Ordinamento degli enti pubblici. L'adozione del modello della società per azioni*, febbraio 1988.
- BARBETTA G.P., *Defining The Nonprofit Sector: Italy*, Working Papers of The John Hopkins comparative Nonprofit Sector Project, Baltimore, n. 8, 1993.
- BISCELLA M., *Solidarietà alla riscossa*, Mondo Economico, 16 gennaio 1995.
- BORZAGA C., *Ruolo e dimensioni del Settore Non Profit in Italia: Un Primo Tentativo di analisi*, in *Economia e Lavoro*, n. 2, 1992.
- CAPALDO P., Le Aziende non profit tra stato e mercato, relazione al XVIII Convegno annuale dell'Accademia di Economia Aziendale, Roma settembre 1995, pag. 12 e segg..
- CAPALDO P., *La certificazione dei bilanci: contenuti e limiti*, in *Quaderni notizie IRI* n. 1, Temi sulla certificazione del bilancio EDINDUSTRIA/Centro per le comunicazioni d'impresa, Roma, maggio 1979, pag. 5.
- CARPLO, Atti 1° Convegno Internazionale del Risparmio, Milano, 1924.
- CASSESE S., *La ristrutturazione delle banche pubbliche e gli Enti conferenti*, in ACRI, *La legge* 30 luglio 1990, n. 218, Roma, 1991.
- CATTANEO M., *Il sistema informativo di bilancio, Relazione degli amministratori data la legge* 7.6.74, n. 216, in *Riv. Soc.*, 1977, pag. 350 e segg..
- CLARICH M., *Le Casse di Risparmio verso un nuovo modello*, Il Mulino, Bologna, 1984.
- FAZZI I., *Affidamento di servizi sociali ad agenzie non profit: problemi e prospettive*, in *Economia Pubblica*, giugno 1994.
- GAZIER B., *L'économie sociale dans l'économie mixte aujourd'hui*, RECMA 44-45.
- HINNA L., *Informativa di bilancio: riflessioni e spunti operativi*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Roma agosto-settembre 1986, pag. 384 e segg..
- HINNA L., *Aspetti gestionali degli enti conferenti con particolare riferimento al bilancio*, in *Atti del Convegno - Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte*, ACRI, 1995.
- JARRÉ D., *La partecipazione dell'associazionismo alla costruzione democratica dell'Europa*, ARCI Notizie, 1994.
- JEANTET, *L'economia sociale nell'Europa che cambia*, RECMA 47.
- LAMANDA C., *Il ruolo ed il controllo dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni*, in *Atti del Convegno Paradigma*, 1995, Milano.
- MARI C., *Le Casse di Risparmio*, Bulzoni, Roma, 1984.
- MERUSI F., *Sulla natura giuridica dei c.d. enti-fondazione*, in *Dir. amm.*, 1993.
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, *Le Casse Ordinarie in Italia dal 1822 al 1904*, Roma, 1906.
- MOLINARI S., *Lo sviluppo strategico del Sistema Casse*, in *Cassa di Risparmio La Spezia*, Atti Convegno *La privatizzazione delle Casse di Risparmio*, Lerici, 1995.
- MOREAU J., *L'économie sociale face à l'ultralibéralisme*, Paris, Syros Ed. 1994.

- MUNKNER H.H., *Panorama di un'economia sociale che non si riconosce come tale: il caso della Germania*, RECMA 44-45.
- PERRI I., *Repositioning Nonprofit and Cooperative Action in Western European Welfare State*, CIES 1994.
- PONZANELLI G., *Gli Enti Nonprofit in Italia*, Cedam, Padova, 1994.
- RESCIGNO P., *La disciplina delle fondazioni del libro I del codice civile e il raccordo con le normative speciali*, in Atti del Convegno "Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte", ACRI, Roma, 1995.
- RESCIGNO P., *Evitare soluzioni occasionali*, in Fondazioni e Associazioni, op. cit. 37 e segg..
- SEGRE G., *Il bilancio delle fondazioni bancarie*, in Atti del Convegno Paradigma, Milano 1995.
- SALAFIA E., *L'informazione societaria nell'esperienza giudiziaria*, in Atti del Convegno Informazione Societaria, Venezia 1981.
- SALAMON L.M., *The Rise of the Nonprofit Sector*, "Foreign Affairs" luglio-agosto 1994.
- SALAMON L.M. E ANHEIER, *The Emerging Sector an Overview*, John Hopkins University, Baltimore 1994.
- *The Emerging Sector: The Nonprofit Sector in Comparative Perspective - An Overview*, Working Papers of the John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Projects, Esd. John Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore, 1993.
- *Toward an Understanding of the International Nonprofit Sector*, Nonprofit Management and Leadership, n. 2, 1992.
- SVEIBY K.E. E LLOYD T., *La gestione delle aziende di knowhow*, Franco Angeli 1990.
- VISENTINI B., *L'informazione societaria e gli azionisti*, in Atti del Convegno Informazione Societaria, Venezia 1981.
- WELCH P. e COLES M., *Towards a Social Economy. Trading for a Social Purpose*, Fabian Society, 1994.